



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 19 MARZO 2018

Prot. n. A001/2019/162426

**Ordinanza 162426****Ridefinizione delle prescrizioni e vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale.****IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto.1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e lavori pubblici;
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento, ed in particolare l'articolo 10, comma 8 secondo il quale "il Presidente della Provincia, in situazioni di emergenza, può provvedere con propri provvedimenti contingibili e urgenti alla perimetrazione e alla classificazione urgente e provvisoria delle aree sottoposte a rischio, in attesa dell'approvazione o della modifica delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi, nonché imporre in via temporanea prescrizioni e vincoli riguardanti l'uso del territorio e ordinare la realizzazione delle opere di prevenzione previste dall'articolo 13 e di altri interventi per la difesa delle persone, degli insediamenti e dei beni, anche in assenza della loro previsione negli strumenti di programmazione, oppure in deroga alle priorità ivi stabilite";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;
- le ordinanze del Comune di Dimaro Folgarida n. 129 di data 15 novembre 2018 e n. 140 del 24 dicembre 2018;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 782735/2018;

Considerato che:

- a seguito degli eventi meteorici particolarmente intensi dell'ottobre 2018 il territorio comunale del Comune di Dimaro Folgarida ha subito devastanti e ingenti danni;
- per fronteggiare l'emergenza sono stati adottati provvedimenti contingibili ed urgenti, che disponevano l'evacuazione delle aree e degli immobili, la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle vie e strade nelle aree identificate da apposita planimetria, nonché la chiusura delle strade forestali sul territorio comunale, escludendo da detti divieti le forze di polizia, di emergenza sanitaria e di emergenza civile;
- successivamente sono stati ridefiniti i vincoli relativi alle aree danneggiate nell'ambito del territorio comunale per permettere l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione (sgombero, pulizie, tinteggiature, piccoli rifacimenti);
- la situazione attuale del territorio comunale interessato dalla calamità risulta stabilizzata dal punto di vista idrogeologico e le condizioni meteorologiche appaiono prevalentemente stabili;
- è pertanto possibile consentire l'accesso all'area del campeggio per rimuovere i beni mobili ivi presenti, nonché ammettere l'accesso ad edifici, specificatamente individuati dalla planimetria allegata, per l'inizio di lavori di ristrutturazione.
- risulta quindi necessario provvedere a fornire nuove disposizioni, in via urgente e provvisoria, in ordine alle aree sottoposte a rischio ed imporre temporaneamente prescrizioni e vincoli riguardanti l'uso del territorio;

Tutto ciò premesso,

## ADOPTA LA SEGUENTE ORDINANZA

### Articolo 1 Zone inaccessibili

1. Restano ferme le prescrizioni di cui all'ordinanza comunale n. 129 del 15.11.2018 con riferimento alle aree individuate come zone rosse nella planimetria allegata a questo provvedimento, che rimangono quindi inaccessibili per tutti i pedoni e i veicoli non muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune e non accompagnati dal personale dei Vigili del Fuoco o dalle forze di Polizia; ne consegue che nelle zone rosse non è possibile rilasciare titoli edificatori.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è consentito l'accesso dalle ore 7.00 alle ore 19.00 all'area rossa del campeggio - in cui resta vietata la residenza - identificata nella planimetria allegata, per il recupero di beni mobili presenti in tale area sotto la vigilanza del proprietario del campeggio, nonché lo sgombero del materiale detritico.
3. Il proprietario del campeggio e i proprietari dei beni mobili, nonché i soggetti che accedono alle aree del campeggio per svolgere le attività di cui al comma 2 sono tenuti a valutare e adottare, avvalendosi eventualmente di tecnici, le misure idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.

## Articolo 2

### Zone soggette a prescrizioni e vincoli

1. Nelle zone gialle come individuate dalla planimetria allegata a questo provvedimento, in cui resta vietata la residenza, è consentita dalle ore 7.00 alle ore 21.00 l'effettuazione di operazioni di manutenzione e di gestione degli immobili da parte dei proprietari o degli aventi titolo, purché tali operazioni non richiedano il rilascio di autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica.
2. Nelle zone gialle di cui al comma 1 la planimetria allegata, in sub 1), individua gli edifici, in cui resta vietata la residenza, che possono esser soggetti di interventi di recupero. A tal fine sono consentite dalle 7.00 alle 19.00 interventi di recupero di tali immobili da parte dei proprietari o degli aventi titolo. Anche a seguito di presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e della segnalazione certificata di agibilità rimane in ogni caso vietata la residenza e l'utilizzo degli immobili ai sensi di questa ordinanza.
3. I proprietari degli immobili e i soggetti che accedono alle aree gialle per svolgere le attività di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a valutare e adottare, avvalendosi eventualmente anche di tecnici, le misure idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose durante le operazioni di recupero dei beni mobili e immobili.
4. L'attività del Centro Rafting Val di Sole, sito in zona gialla sub 2), ordinariamente aperto dal 1 maggio al 30 settembre, può esser svolta dalle ore 7.00 alle ore 21.00, purché sia garantita la presenza di responsabile della sicurezza come da piano di emergenza di cui all'art. 4. Sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1 e 2 secondo le prescrizioni stabilite nei commi 1, 2 e 3.
5. L'attività della pizzeria e della discoteca, site in zona gialla sub 3), può esser svolta dalle ore 7.00 alle 21.00 purché sia garantita la presenza di responsabile della sicurezza come da piano di emergenza di cui all'art. 4. Sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1 e 2 secondo le prescrizioni stabilite nei commi 1, 2 e 3.

## Articolo 3

### Carta della pericolosità e carta generale dei rischi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.p. 9/2011 nelle aree di cui all'articolo 1 (zone rosse) è sospesa la trasformazione urbanistica ed edilizia fino all'aggiornamento della carta della pericolosità e della carta generale dei rischi.
2. Nelle aree di cui all'articolo 2 (zone gialle) sono ammessi gli interventi stabiliti nella medesima disposizione.

## Articolo 4

### Piano di emergenza

1. Ai fini delle attività permesse nelle zone individuate all'art. 1 e 2 rimane in vigore il piano di emergenza di cui all'art. 22 l.p. 9/2011 aggiornato e adottato dal Comune di Dimaro Folgarida, d'intesa con le strutture provinciali Servizio Prevenzione rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione e Servizio Bacini Montani, per gestire la sicurezza del territorio nell'eventualità che si dovessero verificare situazioni meteorologiche di criticità che possano compromettere tale sicurezza.
2. Con l'adozione del piano di emergenza il Comune di Dimaro Folgarida dispone anche con ordinanza in ordine alle attività permesse nelle zone individuate all'art. 1 e 2. Fino all'approvazione del nuovo piano di emergenza resta in vigore l'ordinanza n. 140 di data 24.12.2018 del Sindaco di Dimaro Folgarida.

3. L'installazione di un sistema di misurazione di portata con soglia di emergenza sull'attuale corso del Rio Rotian, a monte della strada provinciale SS 42, consentirà di valutare la possibilità di estendere l'orario di svolgimento dell'attività della pizzeria e della discoteca a 24 ore.

#### Art. 5

*Facoltà di differimento del versamento della seconda rata I.M.I.S. per il periodo di imposta 2018.*

1. Il comune di Dimaro Folgarida, qualora non abbia previsto nel proprio regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 la possibilità di differire i termini di versamento dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), può disporre il differimento del versamento dovuto entro il 17 dicembre 2018, a titolo di seconda rata per il periodo di imposta 2018, dai soggetti passivi della medesima imposta. Il differimento:

- a) è disposto con deliberazione della Giunta comunale per un periodo massimo di sei mesi, ferma restando l'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio 2018;
- b) è motivato in ragione della situazione di emergenza;
- c) può riguardare, con scelta discrezionale motivata della Giunta comunale, anche zone del territorio comunale, immobili o contribuenti analiticamente individuati.

#### Art. 5

##### *Disposizioni finali*

1. Questa ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale dell'UMST Grandi Opere e Ricostruzione, al Comune interessato.

2. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

3. Questa ordinanza ha efficacia per la durata dello stato di emergenza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto della presente ordinanza e farlo osservare.

4. Avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini sono decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Presidente  
- Maurizio Fugatti -



Si allega planimetria

Art. 1 - Zona rossa

Art. 2 - Zona Gialla

Art. 2 - Edifici individuati

